



Comune di Eboli

IL SINDACO

Comune di Eboli

Protocollo: 23793 del 20/05/2020

Titolario: 02 - Fascicolo:

Ordinanza n. 162 del 20/05/2020

Oggetto: Contrasto allo sfruttamento della prostituzione

IL SINDACO

Premesso che:

- in città è stata rilevata nuovamente la presenza di persone che esercitano la prostituzione, in particolare lungo la fascia costiera litoranea, SP 175A, come risulta dal rapporto della Polizia municipale prot. n. 21763 del 08/05/2020, la quale informa che da pochi giorni sono state notate delle donne che stazionano nella suddetta località esercitando la prostituzione;
- le donne che esercitano la prostituzione sono solite intrattenersi all'imbocco delle strade che conducono alle spiagge, in corrispondenza e/o in prossimità della pista ciclabile;
- nella località interessata dal fenomeno della prostituzione insistono numerose spiagge libere, lidi attrezzati e l'area pinetale dove storicamente si vede la presenza di numerosi avventori, tra cui anche bambini;

Ritenuto che nell'attuale periodo di pandemia da corona virus COVID19 è indispensabile evitare al massimo i contagi tramite il distanziamento sociale anche mediante la compressione dei diritti così come previsto dal DL 19/2020 e DPCM 26/4/2020

Considerato che la consumazione di rapporti sessuali aumenta il rischio di contagio di malattie, tra cui detto corona virus

Valutato che il fenomeno della prostituzione su strada determina, altresì, conseguenti maggiori rischi di incidenti stradali dovuti al fatto che i conducenti di veicoli alla ricerca di prestazioni sessuali a pagamento creano turbativa alla circolazione stradale;

Valutati gli effetti del fenomeno sulla percezione di sicurezza urbana e sul senso di abbandono e disagio suscitato nella cittadinanza;

Ravvisata quindi la urgente necessità di tutelare le persone che sono, o possono essere, oggetto di sfruttamento della prostituzione, attraverso un'azione che prevenga o contrasti detto sfruttamento;

Ravvisata altresì l'urgente necessità di evitare la diffusione del corona virus garantendo il rispetto del distanziamento sociale e limitando le attività che potrebbero essere fonte di attrazione di persone positive al virus e fonte di diffusione del contagio;

Rilevato che:

- la prostituzione viene esercitata perché vi è un'utilità economica derivante dalle prestazioni sessuali erogate;

C/so Matteo Ripa n. 49
84025 Eboli - SA
Tel. 0828/328211
scocozza.staff@comune.eboli.sa.it

pec_comune@pec.comune.eboli.sa.it



Comune di Eboli

IL SINDACO

- tali prestazioni sono erogate su domanda del cliente o in accettazione dell'offerta fatta dalla persona dedita alla prostituzione, spesso coartata in tale comportamento;

Ritenuto di contrastare lo sfruttamento della prostituzione vietando di chiedere o accettare prestazioni sessuali a pagamento, al fine di impedire la consumazione del rapporto sessuale, pregiudicando, in tal modo, la convenienza economica derivante dallo sfruttamento;

Ritenuto di dover attuare misure, anche nell'ottica dell'attenuazione non solo del senso di insicurezza percepita dalla cittadinanza ma anche, in concreto, per ridurre le conseguenze negative per l'ordinato e sicuro vivere civile;

Visto l'articolo 54, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000 Testo Unico Enti Locali secondo il quale il Sindaco, quale ufficiale di Governo adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto l'articolo 54, comma 4bis, del D. Lgs. N. 267/2000 Testo Unico Enti Locali secondo il quale i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 e concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità quali, tra gli altri, lo sfruttamento della prostituzione;

Visto l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la Legge 689/81

ORDINA

- Dalla pubblicazione della presente Ordinanza e fino al giorno 15 ottobre 2020 è vietato lungo la fascia costiera litoranea, SP 175A, e strade limitrofe, chiedere o accettare prestazioni sessuali in cambio di denaro. E' pertanto vietato porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, consistenti, a mero titolo indicativo e non esaustivo, nell'assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo ovvero è vietato stazionare in luoghi ove si esercita il meretricio. E' altresì vietato tenere un abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo ovvero mostrare nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione.
- Nella medesima strada SP 175°, e strade limitrofe, è vietata la domanda di prestazioni sessuali a pagamento. E' altresì vietato fermarsi o intrattenersi, anche solo per chiedere informazioni, in luoghi dove abitualmente viene esercitata la prostituzione o con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada ovvero che per l'abbigliamento o per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente nell'offerta di prestazioni sessuali. Se il richiedente è a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza con la salita o la discesa dell'offerente o anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio.



Comune di Eboli

IL SINDACO

- Dai suddetti divieti sono esclusi coloro i quali, per ragioni di servizio, perseguono fini di prevenzione sanitaria e di reinserimento sociale a favore delle persone che si prostituiscono, nonché a tutti gli addetti ai servizi di sicurezza e di soccorso pubblico, purché in orario di lavoro e per l'espletamento delle finalità d'istituto.

DISPONE

- Chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, determinata nella misura ridotta in € 500,00, con l'obbligo di cessare immediatamente la condotta illecita.
- L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito di cui sopra sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 C.P., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica;
- La trasmissione della presente ordinanza al Prefetto di Salerno

AVVISA

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso al TAR competente per territorio, entro 60 giorni;
- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio e resa nota mediante avviso sul sito web istituzionale del Comune di Eboli e mediante diffusione attraverso la stampa locale.

E' trasmessa, ai fini di vigilanza ed esecuzione, al Corpo della Polizia Locale di Eboli, ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo ai fini della diramazione ai pubblici ufficiali di cui alla legge 01/04/1981, n. 121.

IL SINDACO
Massimo Cariello

